

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 13

Istituzione e promozione del Bilancio Sociale

(B.U. REGIONE BASILICATA N. 22 del 2 maggio 2009)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Basilicata istituisce il bilancio sociale nella Regione e negli enti ed aziende dipendenti e ne promuove la adozione negli enti territoriali e locali come importante strumento di conoscenza e di comunicazione che, assicurando un elevato livello di trasparenza dell'azione amministrativa, favorisce la costruzione di un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini.

Articolo 2

Definizione del bilancio sociale

1. Il bilancio sociale, ai sensi della presente legge, esprime il senso dell'azione dell'amministrazione, descrivendo i principali processi decisionali ed operativi e le ricadute sulla comunità.
2. Il bilancio sociale è redatto con cadenza annuale per consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni dell'amministrazione.
3. Il bilancio sociale è redatto in modo da essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

Articolo 3

Oggetto e contenuto del bilancio sociale

1. Il bilancio sociale ha per oggetto le diverse tipologie di intervento poste in essere dall'amministrazione, tenendo conto di ciò che è stato direttamente attuato e dell'attività concorrente di soggetti pubblici e privati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione.

2. Nel bilancio sociale l'amministrazione espone indirizzi da perseguire e priorità di intervento, rendendo conto delle risorse impiegate, del proprio operato nelle diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.
3. Il bilancio sociale deve anche contenere i seguenti documenti:
 - a) presentazione con cui l'amministrazione chiarisce finalità e contenuti del documento, definendo gli ambiti di rendicontazione ed individuando i destinatari finali;
 - b) nota metodologica con cui si descrive il processo di rendicontazione seguito dall'amministrazione nella costruzione del documento, fornendo informazioni sull'evoluzione e sugli obiettivi di miglioramento del processo di rendicontazione, anche attraverso l'acquisizione di giudizi da parte dei destinatari del documento.

Articolo 4 **Destinatari del bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interlocutori dell'amministrazione o comunque interessati alla sua azione.

Articolo 5

Istituzione del bilancio sociale nella Regione Basilicata e negli enti ed aziende dipendenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con la presente legge, è istituito il bilancio sociale regionale come strumento della programmazione regionale in aggiunta ai documenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 e ai documenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.
2. E' istituito negli enti ed aziende dipendenti della Regione Basilicata il bilancio sociale, in aggiunta ai documenti già previsti.

Articolo 6 **Linee guida**

1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per l'adozione del bilancio sociale da parte della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione.
2. Le linee guida regionali possono prevedere una prima applicazione del bilancio sociale circoscritta ad uno o più ambiti dell'attività dell'amministrazione, con una successiva estensione a tutti gli altri.

Articolo 7 **Promozione e formazione**

1. La Regione Basilicata promuove l'adozione di bilanci sociali da parte degli enti pubblici territoriali.
2. A tal fine i Piani di formazione regionali prevedono apposite azioni finalizzate alla formazione di personale interno alle amministrazioni per lo studio e la redazione del bilancio sociale.
3. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane e locali, nonché gli enti ed aziende dipendenti, possono richiedere alla Regione contributi finanziari per la redazione dei bilanci sociali.
4. I contributi vengono erogati sulla base di programmi presentati annualmente secondo finalità e con le modalità indicate in apposito bando regionale.

Articolo 8 **Relazione annuale**

1. La Giunta Regionale ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti che la stessa ha prodotto.

Articolo 9 **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2009 in euro 10.000,00 (diecimila/00), si provvede mediante prelevamento dalla UPB n. 0741.04 del Bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio 2009.

2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 10
Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 aprile '09
DE FILIPPO